

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 912)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in riunione comune, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) e dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati  
nella seduta del 2 dicembre 1964 (V. Stampato n. 1497)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Sanità**

(MANCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 dicembre 1964*

**Norme sugli organi di amministrazione, di vigilanza e di tutela  
del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma è affidata ad un consiglio di amministrazione composto del presidente e di otto consiglieri.

Il presidente e i consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

#### Art. 2.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno.

Qualora sia nominato presidente un funzionario dei ruoli degli impiegati civili dello Stato, questi è collocato fuori ruolo.

Al presidente può essere attribuita un'indennità con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

#### Art. 3.

I consiglieri sono nominati: uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro del tesoro, due dal consiglio provinciale e tre dal consiglio comunale di Roma.

I consiglieri di nomina ministeriale debbono essere funzionari in attività di servizio.

#### Art. 4.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Cura l'indirizzo generale dell'amministrazione ed il regolare andamento di tutti i servizi.

Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indispensabili nell'interesse dell'ente, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza, per la ratifica.

#### Art. 5.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci un consigliere da lui delegato.

Il presidente può delegare ai consiglieri la vigilanza su determinati servizi.

#### Art. 6.

Il presidente deve presentare alla fine di ogni anno al Ministro della sanità una relazione sull'andamento amministrativo, finanziario e tecnico-sanitario dell'istituto.

#### Art. 7.

Per gravi motivi attinenti al funzionamento dell'ente, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Art. 8.

La vigilanza sul Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma è demandata al Ministero della sanità.

Art. 9.

La Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma è così composta:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno;

due componenti, nominati dal Ministro della sanità, nelle persone del direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali e del direttore generale degli affari amministrativi e del personale;

due componenti nominati dal Ministro dell'interno, nelle persone del direttore generale dell'assistenza pubblica e del direttore generale dell'amministrazione civile;

due componenti nominati dal Ministro del tesoro tra funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

La Commissione ha sede presso il Ministero della sanità.

Art. 10.

I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi del Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma sono approvati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, previo parere della Commissione di cui al precedente articolo 9.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che siano incompatibili con le norme della presente legge.